

1
ALLEGATO ALLA DELIBERA CC 25/7/92 n. 80

COMUNE DI FORMIA

Provincia di Latina

REGOLAMENTO COMUNALE

TRASPORTO DI SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA - NCC
(noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura o natante)

Art. 1 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1) - Il servizio di NCC, svolto con l'impiego di autovetture munite di carta di circolazione ed immatricolate secondo le prescrizioni di cui all'art. 93 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285, ed in conformità all'uso di cui all'art. 82 dello stesso Decreto legislativo sul quale si esercita la competenza di questo comune è disciplinato dalle seguenti norme:

- a) - art. 85 e 86 Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285;
- b) - alle norme recate dal succitato Decreto Legislativo, dal relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 del Decreto Legge 10 novembre 1993, n° 360 e D.P.R. 16/09/96, n° 610;
- c) - dagli articoli 86 e 121 del T. U. L. P. S. 18 giugno 1931, n° 773 nonché dall'art. 158 del relativo Regolamento di Esecuzione del 06 maggio 1940, n° 635;
- d) - dal D. P. R. 616/77;
- e) - dalla Legge 15 febbraio 1992, n° 21; —
- f) - dalla Legge Regionale 26 ottobre 1993, n° 58; —
- g) - dal Decreto Ministeriale 13 dicembre 1951 sui servizi pubblici non di linea, in quanto applicabile;
- h) - dal Decreto Ministeriale 15 dicembre 1992, n° 572 disposizioni anti inquinamento;
- i) - dall'art. 8 della Legge 05 febbraio 1992, n° 104;
- l) - dal Decreto Ministeriale 20 aprile 1993 del Ministero dei Trasporti dettante criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di noleggio con autovettura;
- m) - dalle disposizioni del presente Regolamento.

Entro i limiti del presente regolamento ogni autovettura destinata al servizio di cui sopra è sottoposta alla vigilanza dell'autorità comunale.



Art. 2 - COMMISSIONE COMUNALE PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI NCC - FUNZIONI CONSULTIVE.

1) - In conformità ai principi recati dall'art. 4, comma 4 della Legge 15 gennaio 1992, n° 21, è istituita una commissione consultiva che opererà in riferimento all'esercizio del servizio ed all'applicazione dei regolamenti, composta dal Sindaco del Comune o da un suo Delegato che la presiede, dal Comandante della Polizia Municipale o Suo delegato, da due Rappresentanti delle Organizzazioni di categoria del Settore NCC più rappresentative a livello nazionale, da un Rappresentante delle Associazioni degli utenti e da un Funzionario del Settore con funzioni di Segretario.

Il parere della Commissione è obbligatorio ma non vincolante in tutti i casi previsti dal presente Regolamento.

La Commissione è convocata dal suo Presidente con avviso scritto, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima.

Di ogni seduta dovrà essere redatto apposito verbale.

La commissione è nominata dal Sindaco.

La Commissione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi Componenti e delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La Commissione dura in carica 4 (quattro) anni e rimane in carica fino al suo rinnovo.

Ciascun Membro è dichiarato decaduto ed è sostituito dal Sindaco dopo tre assenze ingiustificate.

Art. 3 - COMPETENZE COMUNALI

1) - Il Consiglio Comunale fissa, sentita la commissione consultiva la dotazione organica del servizio, ed oltre al numero ed il tipo dei veicoli da adibire al servizio, stabilisce le aree di stazionamento ed il numero massimo dei veicoli per ogni stazionamento. Interviene sulle modalità dello svolgimento del servizio stesso.

2) - In sede di prima applicazione del presente regolamento la dotazione organica del servizio è fissata in n° di 15 autorizzazioni NCC di cui una rilasciata per il servizio di trasporto dei disabili, nonché di n° 10 autorizzazioni NCC mediante natanti, i quali fruiranno di un'area da stabilire da parte del Comune, fatte salve le Leggi della Capitaneria di Porto e delle Navigazione.

Il servizio Taxi attualmente svolto da n° 12 licenze è soppresso e trasformato in NCC.

Art. 4 - AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO

1) - Per esercitare il servizio di NCC a mezzo autovetture, occorre la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo oltrechè delle autorizzazioni per il servizio stesso.

2) - L'autorizzazione comunale è riferita ad ogni singolo autoveicolo, è comunque ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni NCC, in qual caso lo stesso deve aver conseguito la licenza di Polizia Amministrativa di cui all'art. 80 del Testo Unico Leggi Pubbliche Sicurezza n° 773 del 18 giugno 1931.



3
2
3) - Le autorizzazioni comunali per il servizio NCC vengono assegnate attraverso espletamento di bando di concorso pubblico approvato dal Consiglio Comunale.

Il bando di concorso deve obbligatoriamente prevedere:

- a) - Il numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b) - L'elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- c) - Il termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- d) - Il termine entro il quale deve essere riunita la Commissione per l'esame delle domande.

Art. 5 - COMMISSIONE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE AUTORIZZAZIONI NCC

1) - Per l'assegnazione delle autorizzazioni il Comune provvede alla nomina di una Commissione di esame presieduta dal Dirigente del Settore Controllo del Territorio o da altro dipendente preposto al servizio competente ovvero da un Dirigente comunale e composta da 3 (tre) membri esperti nel Settore, nominati dalla Giunta Comunale, con esclusione del Sindaco, dei membri della Giunta e dei Consiglieri comunali e, con esclusione altresì dei rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali, e da un Funzionario della Sezione Trasporti con funzioni di Segretario.

2) - Per ciascuno dei componenti viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di impedimento del titolare.

3) - Ogni commissario non può far parte della stessa commissione per più di due volte consecutivamente.

4) - Il Comune provvederà a disciplinare le modalità di funzionamento della commissione con apposito atto deliberativo.

5) - La commissione svolge tutte le attività relative all'espletamento dei concorsi; il Comune stabilisce specifiche norme per la disciplina di dette attività.

Art. 6 - PRESENTAZIONI DELLE DOMANDE

1) - Le domande per l'assegnazione delle autorizzazioni per NCC dovranno essere presentate al Sindaco, su carta legale, con firma autenticata. Nella domanda dovranno essere indicate le generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza.

Nella domanda dovrà essere altresì dichiarato il possesso dei seguenti requisiti:

a) - Iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso la C.C.I.A.A. come previsto dall'art. 16 della Legge Regionale n° 58/93. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in sostituzione del titolare dell'autorizzazione per un tempo definito e/o per un viaggio determinato o in qualità di dipendente di imprese autorizzate al medesimo servizio;

b) - Possesso di eventuali titoli preferenziali;

c) - Il possesso delle prescritte patenti di guida nonché del relativo certificato di abilitazione professionale (CAP) qualora l'aspirante conduca direttamente il mezzo. Nel caso in cui l'aspirante non con-



4
duca il mezzo, indicare il numero dei dipendenti in possesso del CAP e di ottemperare a tutte le norme di legge in materia di previdenza ed assicurazione per il personale dipendente;

d) - Iscrizione al registro delle Ditte presso la C.C.I.A.A. ovvero registro delle Imprese Artigiane presso la Cancelleria del tribunale ai sensi della Legge n° 443 del 08 agosto 1985, per le imprese già esercenti l'attività;

e) - Proprietà o comunque piena disponibilità del mezzo o dei mezzi per i quali è rilasciata dal Comune l'autorizzazione di esercizio;

f) - Sede ovvero disponibilità di rimessa o spazi adeguati a consentire il ricovero del mezzo e la loro ordinaria manutenzione nel Comune che rilascia l'autorizzazione di NCC;

g) - Eventuale trasferimento di precedente autorizzazione, Gli interessati dovranno altresì dichiarare l'assenza di cause di impedimento al rilascio dell'autorizzazione ed in particolare:

h) - Assenza di malattie incompatibile con l'esercizio del servizio;

i) - Non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 17, comma 3^a della Legge Regionale 26 ottobre 1993, n° 58.

I requisiti e le condizioni per l'esercizio delle autorizzazioni debbono essere comprovati da certificazione autentica rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in regola con la normativa sul bollo.

Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di auto certificazione o di certificazione sostitutiva ed abbreviata previste dalla legislazione e normativa vigente e, in particolare della Legge n° 15 del 01 gennaio 1968, fermo restando la facoltà di accertamenti d'ufficio. I requisiti richiesti e la mancanza di impedimenti previsti debbono essere comprovati con valida documentazione entro 20 giorni dal rilascio dell'autorizzazione.

Art. 7 - MATERIA D'ESAME

1) - Le materie di esame per l'assegnazione delle autorizzazioni riguardano:

a) - conoscenza del regolamento comunale di esercizio;

b) - conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi, uffici e struttura del Comune.

2) - possono aggiungersi, facoltativamente, a scelta del candidato, altre prove riguardanti la conoscenza pratica di singole lingue straniere ai fini di conseguire maggior punteggio. A tal fine il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione all'esame una o più lingue sulle quali intende essere sottoposto ad esame.

Art. 8 - ASSEGNAZIONE E RILASCIO AUTORIZZAZIONE

1) - Il Sindaco, acquisito la graduatoria di merito redatta dalla commissione di esame provvede all'assegnazione dell'autorizzazione, all'uopo trasmette alla Regione Lazio - Assessorato ai Trasporti - copia dei titoli rilasciati, onde consentire alla Regione stessa l'impianto, la tenuta e l'aggiornamento di apposito schedario.



5

2) - La graduatoria di merito redatta dalla commissione di esame ha validità biennale, i posti in organico che nel corso del biennio si rendessero disponibili dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

Art. 9 - VALUTAZIONE, TITOLI E PREFERENZE

1) - I titoli da valutare per le autorizzazioni sono i seguenti:

- a) - precedente servizio prestato quale sostituto alla guida, dipendente ovvero collaboratore;
- b) - stato di disoccupazione;
- c) - possesso di precedente autorizzazione;
- d) - capacità finanziaria, svolgimento di servizi precedenti con continuità, regolarità ed efficienza;
- e) - associazione in forma cooperativistica ovvero consorzio;
- f) - disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap.

Costituiscono in ogni caso titolo preferenziale in ordine decrescente: lo stato di disoccupazione, la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap, nonché l'esercizio del servizio quale sostituto secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 10 - INIZIO E MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1) - L'assegnatario dell'autorizzazione comunale d'esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio entro sei mesi dalla data di rilascio del titolo stesso.

2) - Detto termine potrà essere prorogato con provvedimento del Sindaco fino ad un massimo di altri tre mesi, ove il titolare dell'autorizzazione dimostri di non poter iniziare il servizio per causa non imputabile alla sua responsabilità.

3) - Il servizio deve essere gestito dal titolare della autorizzazione che può essere sostituito alla guida nei casi e con le modalità previste dalla legge. In analogia a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 10 della legge 15.1.92 n° 21, gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di cui a questo Regolamento, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della stessa legge ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

4) - Unitamente all'autorizzazione il Comune rilascia un contrassegno di tipo approvato contenente il numero della stessa, lo stemma ed il nome del Comune e la dicitura NCC, il quale deve essere applicato in modo inamovibile sulla parte posteriore del veicolo.

5) - Le autovetture adibite al servizio NCC portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO".

6) - Le modalità di esercizio degli autoservizi pubblici non di linea debbono assicurare l'osservanza delle norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa. Il personale addetto ai servizi deve avvicinarsi in turni di lavoro che consentono periodi di riposo effettivo ed adeguato.



Art. 11 - TRASFERIBILITA' AUTORIZZAZIONE NCC

1) - L'autorizzazione per l'esercizio NCC è trasferita su richiesta del titolare persone dallo stesso designata, purchè iscritta al ruolo di cui all'art. 16 Legge Regionale n° 58/93 ed in possesso dei requisiti prescritti quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) - abbia raggiunto il 60° anno di età;

b) - sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2) - In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare qualora in possesso di requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita entro il termine massimo di due anni dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purchè inseriti nel ruolo di cui all'art. 16 della Legge Regionale n° 58/93 ed in possesso dei requisiti prescritti.

3) - Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione per NCC non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo 5 (cinque) anni dal trasferimento della prima.

Art. 12 - VERIFICHE E REVISIONE DEGLI AUTOVEICOLI

Gli autoveicoli adibiti al servizio NCC sono sottoposti, prima della immissione al servizio e successivamente una volta all'anno, a verifica da parte del SERVIZIO COMUNALE COMPETENTE.

Tali verifiche non possono implicare verifiche di carattere tecnico, riservati, in base alle vigenti disposizioni, agli uffici periferici della motorizzazione;

Ogni qualvolta il SERVIZIO COMPETENTE ritenga che l'autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne l'autorizzazione, dovrà informare il Sindaco per la denuncia al competente ufficio M.C.T.C..

Ove invece risulti che il veicolo non si trovi più nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il proprietario non provveda alla rimessa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo entro un termine che sarà fissato caso per caso, si provvederà alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 13 - TARIFFE

Il corrispettivo del trasporto per il servizio di NCC sarà determinato in base al D.M.T. 20.4.93. Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali, la prestazione del servizio non è obbligatoria.

Art. 14 - SOSTITUZIONE DEGLI AUTOVEICOLI. MODIFICA-RISTRUTTURAZIONE E TRASFERIMENTO DELLA RIMESSA.

1) - La sostituzione, anche temporanea delle autovetture destinate al servizio NCC, nonché la modifica o la ristrutturazione della rimessa, ovvero un loro eventuale trasferimento in altra sede nell'ambito del territorio del comune, sono soggetti a specifica autorizzazione del Sindaco, che vi prov-



vede con ordinanza sindacale previo favorevole accertamento del possesso dei necessari requisiti, svolto dalla Commissione di cui all'art. 2 del presente regolamento.

SEMPRE

2) - Nel caso in cui si dia luogo alla sostituzione, in via definitiva, dell'autovettura adibita al servizio, sull'autorizzazione comunale d'esercizio dovrà essere apposta specificata annotazione relativa alla sostituzione medesima.

3) - La sostituzione dell'autovettura in servizio potrà avvenire con altra autovettura dotata delle stesse caratteristiche di quella sostituita, purchè in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della Commissione di cui al 1° comma del presente articolo.

Art. 15 - RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO.

1) - Ogni qualsiasi voglia responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza od in connessione con il rilascio e l'esercizio dell'autorizzazione comunale, resta a completo ed intero carico del titolare dell'autorizzazione stessa, rimanendo esclusa, sempre ed in ogni caso, la responsabilità del comune.

2) - Nei casi in cui sia stata consentita la gestione del servizio a mezzo di terzi, fanno carico ai conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge in relazione alla qualifica rivestita.

Art. 16 - OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE D'ESERCIZIO.

1) - Fermo restando gli obblighi di cui ai precedenti commi 1 - 2 ai precedenti articoli 13 e 14 e le responsabilità di cui all'art. 15 del presente regolamento, al titolare dell'autorizzazione comunale d'esercizio fanno carico i seguenti, ulteriori obblighi:

a) - curare la regolarità del servizio, provvedendo a comunicare per iscritto all'Amministrazione Comunale ogni eventuale sospensione di attività ed il relativo periodo;

b) - comunicare per iscritto all'Amministrazione Comunale, entro e non oltre giorni 10 dal verificarsi dell'evento, ogni cambiamento nell'ubicazione della rimessa dell'autovettura, ai fini della verifica della idoneità della nuova sede della rimessa stessa e della conseguente annotazione di tale circostanza sulla autorizzazione di esercizio;

c) - sottoporre gli autoveicoli e le rimesse a qualsiasi visita, ispezione e controllo che l'Amm.ne Com.le riterrà di disporre;

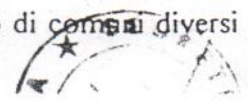
d) - iniziare il servizio entro e non oltre 6 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione di esercizio;

e) - stazionare gli autoveicoli adibiti al servizio NCC all'interno delle rimesse ed aree consentite;

2) - A carico del titolare dell'autorizzazione d'esercizio sono posti inoltre i seguenti specifici divieti:

a) - di esercitare l'attività mediante persone che non siano lo stesso titolare dell'autorizzazione o sostituti alla guida nei casi e con le modalità previste dalla legge.

b) - di stazionare con gli autoveicoli, per procurarsi servizi, sulle aree nell'ambito di comuni diversi da quello che ha rilasciato l'autorizzazione di esercizio;



8

c) - di adibire l'autoveicolo al servizio di NCC senza la prescritta autorizzazione rilasciata ai sensi del Decreto Legislativo 285/92 all'esercizio di trasporto di persone ad itinerari fissi, con offerta, indifferenziata a prezzo ripartito tra gli utenti, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linee regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzate;

d) - per le ditte individuali, di esercitare altre attività incompatibili con il regolare svolgimento del servizio di NCC.

Art. 17 - COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO.

1) - I conducenti delle autovetture in servizio di NCC, nell'espletamento del servizio stesso, debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso. In particolare si ha l'obbligo di:

a) - conservare costantemente nel veicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli Agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;

b) - rispettare le tariffe ed assolvere gli altri obblighi inerenti le tariffe stesse di cui all'art. 13;

c) - curare che il contachilometri funzioni regolarmente;

d) - compiere i servizi che siano richiesti dagli Agenti della Forza Pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;

e) - visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno del veicolo e depositare entro le successive 24 ore c/o l'ufficio di Polizia Municipale eventuali oggetti dimenticati dei quali non sia stato possibile fare immediata restituzione al proprietario;

f) - tenere a bordo del veicolo ed esibire a richiesta, copia del presente regolamento;

g) - tenere un comportamento corretto con il pubblico e rispettare le norme di condotta del veicolo e di circolazione stradale prescritte dalle vigenti disposizioni in materia. (D.LGS 285/92 - DPR 495/92 - DL 360/93 - D.P.R. 16/09/96, n° 610).

2) - Ai conducenti dei veicoli in servizio è fatto divieto di:

a) - far salire sull'autoveicolo persone estranee da quelle che hanno richiesto il trasporto, anche durante i periodi di sosta;

b) - negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche del mezzo e dalla carta di circolazione dello stesso;

c) - portare animali propri nell'autovettura;

d) - deviare, di loro iniziativa dal percorso stabilito;

e) - chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari a passeggeri del veicolo;

f) - sostare nelle aree di stazionamento predisposte dal Comune sul territorio, oltre il numero massimo di veicoli consentito, nonchè sostare su aree diverse da quelle consentite.



Art. 18 - SOSPENSIONE DELLA CORSA.

1) - Qualora per avarie al veicolo o per altra fattispecie derivante da cause di forza maggiore, la corsa debba senza possibilità di tempestiva sostituzione del veicolo stesso essere sospesa, i passeggeri hanno diritto ad abbandonarlo ed, in tal caso sono tenuti al pagamento di una quota proporzionale al prezzo convenuto per il noleggio.

Art. 19 - TRASPORTO DEGLI HANDICAPPATI.

1) - Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità;

②) - Per i portatori di handicap di particolare gravità in attuazione della Legge 30 marzo 71 n° 118, un veicolo adibito al servizio NCC dovrà essere attrezzato per il trasporto dei soggetti sopra menzionati;

3) - La prestazione dei servizi di noleggio con conducente è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

Art. 20 - DISPONIBILITA' DELL'AUTOVEICOLO NOLEGGIATO.

1) - Qualora i passeggeri del luogo di arrivo, intendono disporre ulteriormente del veicolo noleggiato, al titolare dell'autorizzazione ovvero al conducente dell'autovettura è data facoltà di concordare l'ulteriore corrispettivo da pagarsi per il tempo di attesa.

Art. 21 - VIGILANZA.

1) - Le Commissioni regionali e comunali, nell'ambito delle rispettive competenze, vigilano sulla osservanza dei regolamenti che regolano il servizio di trasporto non di linea. Allo scopo si avvalgono dei rispettivi uffici regionali e comunali, possono promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assumere le proprie determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

Art. 22 - DIFFIDA.

1) - Il Sindaco diffida il titolare dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo sostituto:

a) - non conservi nel veicolo i documenti che legittimano l'attività;

b) - non eserciti con regolarità il servizio;

c) - non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione Comunale;

d) - muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al Sindaco;

⑤) - fermi l'autoveicolo, o interrompa il servizio di sua iniziativa, salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;

2) - Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida, si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrono.

Art. 23 - SANZIONI.

1) - Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel codice della strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:

a) - con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 50.000 ad un massimo di Lire 500.000 per la violazione dell'art. 17;

b) - con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 500.000 ad un massimo di Lire 1.000.000 per la violazione dell'art. 16 comma 2° lettera a);

c) - con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 500.000 ad un massimo di Lire 2.000.000 per la violazione dell'art. 19 comma 1°;

1.000.000

2) - La sanzione è applicata dal Sindaco del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, salva l'obblazione a norma delle vigenti disposizioni;

3) - La Giunta Comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

Art. 24 - REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO NCC.

1) - La revoca dell'autorizzazione comunale di esercizio viene disposta nei seguenti casi:

a) - quando l'attività di NCC viene esercitata da persone che non siano titolari o sostituti come previsto dalla legge;

b) - quando il veicolo per servizio NCC sia stato adibito senza la prescritta autorizzazione, ad esercitare servizi di trasporto di persone ed itinerari fissi, con offerte indifferenziate e prezzo ripartito tra gli utenti, anche se sugli itinerari stessi non esistano servizi di linea concessi o provvisoriamente autorizzati;

c) - quando, nel caso di Ditte individuali, il titolare dell'autorizzazione comunale di NCC, abbia esercitato altra attività lavorativa che sia incompatibile e pregiudichi il regolare svolgimento del servizio noleggio;

d) - quando in capo al titolare dell'autorizzazione, nel caso di ditte individuali, od in capo al legale rappresentante della società, ente o azienda, titolari dell'autorizzazione stessa, negli altri casi non abbia soddisfatto il possesso dei requisiti di idoneità morale previsti dall'art. 17 comma 3° della L.R. n° 58 del 26.10.93;

e) - quando il titolare, nel caso di ditte individuali, o la società, l'ente o l'azienda, negli altri casi, abbiano rispettivamente trasferito il domicilio o la sede in altro comune; *chiusa delib. CC. 46 del 22.06*

f) - quando in capo al titolare, sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio;



g) - quando il titolare risulti recidivo in violazione al presente regolamento;

h) - quando il titolare nel caso di ditte individuali, ovvero il legale rappresentante della società, dell'ente o dell'azienda, titolari delle autorizzazioni stesse, negli altri casi, siano incorsi in provvedimenti adottati ai sensi della vigente normativa concernente la lotta alla delinquenza mafiosa;

i) - quando il titolare sia incorso nella violazione agli obblighi previsti dai precedenti articoli 11, 13 e 17 comma 1° lettere b) e c);

2) - La revoca, è pronunciata con deliberazione del Consiglio Comunale ed è disposta con atto del Sindaco, sentita la Commissione Consultiva;

3) - Con esclusione del caso di violazione all'obbligo di cui al precedente art. 13, il provvedimento di revoca dell'autorizzazione deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi all'interessato in due successive diffide notificate dal Comune, a distanza non inferiore a 30 giorni l'una dall'altra;

4) - In caso di giustificazioni dopo la Prima diffida, con la Seconda diffida il Comune è tenuto ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni stesse;

5) - Della pronuncia di revoca il Comune dovrà tempestivamente informare oltrechè la C.C.I.A.A. anche l'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. per i conseguenziali provvedimenti di competenza.

Art. 25 - SOSPENSIONE DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO NCC.

1) - L'autorizzazione può essere sospesa per un periodo non superiore a 90 giorni, in caso infrazioni o di violazioni a norma di legge ovvero a disposizioni recate dal presente regolamento, diverse da quelle che determinano la revoca ovvero la decadenza dei titoli stessi.

2) - Il provvedimento di sospensione viene adottato con delibera del Consiglio Comunale e la sospensione stessa è disposta dal Sindaco sentita la Commissione Consultiva.

3) - Il Comune provvede a dare notizia del provvedimento di sospensione, oltrechè alla C.C.I.A.A. anche all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. per i conseguenziali provvedimenti di competenza.

Art. 26 - DECADENZA DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO NCC

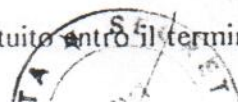
1) - L'autorizzazione viene a decadere automaticamente:

a) - quando venga meno il possesso da parte del titolare di uno dei requisiti di cui all'art. 6 del presente regolamento;

b) - per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia del titolo da parte del titolare stesso;

c) - per fallimento del soggetto titolare dell'autorizzazione;

d) - per cessione della proprietà del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro il termine di giorni 90;



e) - per morte del titolare, allorchè tale evento sia tale da incidere sulla regolarità del servizio e salvo, quanto disposto dall'art. 11, comma 2 del presente regolamento.

2) - La decadenza è preannunciata entro 30 giorni dal verificarsi di una delle fattispecie innanzi previste, con deliberazione del Consiglio Comunale ed è disposta con provvedimento del Sindaco.

3) - Della pronuncia di decadenza dovrà essere tempestivamente informato a cura del Comune, oltrechè la C.C.I.A.A., anche l'Ufficio provinciale della M.C.T.C. per i conseguenziali provvedimenti di competenza.

Art. 27 - IL RINNOVO DELLA AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO NCC.

1) - Il rinnovo dell'autorizzazione avviene dietro presentazione di domanda in carta legale dall'interessato entro il termine del 31 gennaio successivo.

Art. 28 - SINDACATO REGIONALE SULLE DELIBERAZIONI COMUNALI.

1) - La deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla adozione del presente regolamento, nonché quelle concernenti su eventuali modifiche, debbono essere sottoposte all'approvazione dell'Amministrazione di cui all'art. 1, comma 3° della Legge Regionale 26 ottobre 1993, n° 58.

2) - Il presente regolamento avrà efficacia soltanto dopo che esso avrà conseguito la predetta approvazione dalla Regione.

Art. 29 - DISPOSIZIONI FINALI - NORME TRANSITORIE.

1) - Tale regolamento deve intendersi applicabile anche al servizio di noleggio con conducente mediante "NATANTE".

Per tutto quanto non previsto dal predetto regolamento si fa espresso invito alle disposizioni specificatamente richiamate al precedente art. 1 e alle norme attinenti agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme di questo regolamento stesso.

E' fatto obbligo a coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento siano già in possesso dell'autorizzazione al servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura o natante, rilasciata in virtù della precedente normativa, di adeguarsi alle prescrizioni attuali di Leggi e Regolamenti.

